



COMUNE DI VICENZA IL SINDACO

Prot. n. 71569

OGGETTO: Misure di contrasto al degrado della sicurezza urbana causato dal fenomeno della prostituzione su strada.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale P.G.N. 30825 del 4 maggio 2011 finalizzata alla riduzione dei disagi causati dall'esercizio della prostituzione in ambito urbano;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale P.G.N.54171 del 5 agosto 2011 che ha istituito il divieto dell'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e di contrattare prestazioni sessuali a pagamento nelle vie e nelle aree residenziali del centro abitato comprese nel perimetro (questo compreso) delineato dalla linea ferroviaria Milano-Venezia, e le vie Milano, viale Mazzini, via dei Cairoli, viale del mercato nuovo, viale Crispi, Strada delle Cattane, viale del Sole, viale del Sole raccordo nordovest, Strada Padana verso Verona, via Vecchia Ferriera, Strada della Carpaneda, nonché nelle vie e aree comprese nel perimetro (questo compreso) delineato da Corso S. Felice e Fortunato, Viale Roma, Viale Milano, Viale Ippodromo, Piazzale Bologna, l'intero Campo Marzo (da Viale Eretenio a Via Ippodromo) e nelle singole vie Ponte Furo, Piazzetta S. Giuseppe, Piazzale della Stazione, Viale Venezia, Viale Eretenio, contrà Mure Pallamaio, viale Margherita, e nel perimetro (questo compreso) delineato dalle vie dello Stadio, via Bassano, viale GG. Trissino, Campo dei nane, via Zanecchin

Richiamata l'Ordinanza Sindacale P.G.N. 76499 del 11.11.2011 che ha integrato il divieto dell'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e di contrattare prestazioni sessuali a pagamento estendendolo anche in Viale della Pace, Via Camisano e Strada Padana verso Verona fino ai confini con il comune di Creazzo,

Richiamata l'Ordinanza Sindacale P.G.N. 7073 del 31.1.2012 che ha integrato il divieto dell'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e di contrattare prestazioni sessuali a pagamento estendendolo anche in strada Postumia, ambo i lati, dall'intersezione con strada Nicolosi fino all'altezza del civico 158 all'innesto con Strada di Ospedaletto, in via Del Lavoro dall'intersezione con Via del Progresso fino a Viale Sant'Agostino e dall'intersezione da Viale Sant'Agostino fino all'intersezione con Via Dell'Economia, in via dell'Artigianato dall'intersezione da via del Progresso all'intersezione con via dell'Industria, in Via Della Tecnica dall'intersezione con via dell'Economia c.n. 12 fino all'intersezione con viale Sant'Agostino, in Via dell'Economia (c.n. 3 - 47) dall'intersezione da via del Lavoro fino all'intersezione con via della Tecnica, in viale Sant'Agostino ambo i lati, in via San Desiderio, in via dell'Arsenale ed in via Cecchin.

Verificato che l'applicazione di precedenti ordinanze finalizzate anch'esse al contrasto del degrado della sicurezza urbana causato dall'esercizio della prostituzione su strada ha portato all'elevazione di oltre **1500** verbali di violazione amministrativa;

Dato atto che tali azioni di contrasto al degrado urbano sono, sinora, state poste in essere in coordinamento con la Prefettura di Vicenza e con i comuni di Altavilla, Creazzo e Sovizzo con apposite ordinanze che hanno vietato l'esercizio della prostituzione su strada nelle proprie aree residenziali.

Ritenuto inoltre, di dover prevenire e preservare tali quartieri urbani della città da ulteriori forme di degrado urbano anche e soprattutto in considerazione della prossima mostra pittorica internazionale che si terrà in Basilica Palladiana a partire dal 06 ottobre 2012 denominata " RAFFAELLO VERSO PICASSO" che sarà motivo di richiamo di decine di migliaia di turisti e appassionati d'arte provenienti da tutta Italia, impedendo lo stazionamento sulle strade principali di persone con abbigliamento estremamente succinti o addirittura esibenti nudità che sicuramente andrebbero a urtare la normale sensibilità delle persone comuni;

Ritenuto altresì probabile che allo scadere dell'efficacia delle richiamate ordinanze al 30 settembre 2012 vi sia un ritorno della presenza di prostitute sulle predette aree e strade in cui è stata vietata vanificando di fatto gli sforzi finora attuati e tesi al recupero del degrado causato al territorio,

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;

Visto il D.M. 05.08.2008 emanato dal Ministro dell'Interno in particolare l'articolo 2 che consente l'intervento sindacale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, "per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi."

Preso atto che del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Vicenza, conformemente al disposto del succitato art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 7 settembre 2012 ottenendone parere positivo in data 29 settembre 2012;

Visto l'art. 7, in combinato disposto con l'art. 6, 1° 2° e 4° comma, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

Vista la L. 24.11.1981 n. 689;

Visto lo Statuto del Comune di Vicenza

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa, che sussistano nella situazione in narrativa i requisiti di contingibilità ed urgenza dell'art. 54 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che consentono di intervenire in un preciso e definito contesto temporale;

ORDINA

fino al 30 aprile 2013

- 1) è fatto divieto dell'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in qualsiasi modo esercitata, e comunque di stazionare nei sottoelencati luoghi ingenerando la convinzione di esercitare l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento nelle aree residenziali del centro abitato comprese nel perimetro (questo compreso) delineato dalla linea ferroviaria Milano-Venezia, e le vie Milano, viale Mazzini, via dei Cairoli, viale del mercato nuovo, viale Crispi, Strada delle Cattane, viale del Sole, viale del Sole raccordo nordovest, Strada Padana verso Verona, via Vecchia Ferriera, Strada della Carpaneda, nonché nelle vie e aree comprese nel perimetro (questo compreso) delineato da Corso S. Felice e Fortunato, Viale Roma, Viale Milano, Viale Ippodromo, Piazzale Bologna, l'intero Campo Marzo (da Viale Eretenio a Via Ippodromo) e nelle singole vie Ponte Furo, Piazzetta S. Giuseppe, Piazzale della Stazione, Viale Venezia, Viale Eretenio, contrà Mure Pallamaio, viale Margherita, e nel perimetro (questo compreso) delineato dalle vie dello Stadio, via Bassano, viale GG. Trissino, Campo dei nane, via Zanecchin, strada Padana verso Verona fino ai confini con il Comune di Creazzo, Viale della Pace, via Camisano, strada Postumia, ambo i lati, dall'intersezione con strada Nicolosi fino all'altezza del civico 158 all'innesto con Strada di Ospedaletto, in via Del Lavoro dall'intersezione con Via del Progresso fino a Viale Sant'Agostino e dall'intersezione da Viale Sant'Agostino fino all'intersezione con Via Dell'Economia, in via dell'Artigianato dall'intersezione da via del Progresso all'intersezione con via dell'Industria, in Via Della Tecnica dall'intersezione con via dell'Economia c.n. 12 fino all'intersezione con viale Sant'Agostino, in Via dell'Economia (c.n. 3 - 47) dall'intersezione da via del Lavoro fino all'intersezione con via della Tecnica, in viale Sant'Agostino ambo i lati, in via San Desiderio, in via dell'Arsenale ed in via Cecchin.

La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona, e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento.

- 2) è fatto divieto a chiunque, nei luoghi sopra enunciati, di contrattare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano la prostituzione con le modalità sopraindicate.
- 3) in tutto il territorio del Comune di Vicenza è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.
- 4) in tutto il territorio del Comune di Vicenza è fatto divieto di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, per coloro che esercitano la professione, è motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza ed è volto ad evitare che tali comportamenti inducano alla domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico e con la sicurezza della circolazione veicolare;

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981.

Per quanto attiene la diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi sopra descritti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 convertito con legge n. 125 del 24 luglio 2008, si provvederà con apposita deliberazione approvata dalla Giunta Comunale.

L'inottemperanza all'ordine dell'agente di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P.

La presente ordinanza entrerà in vigore immediatamente con la pubblicazione presso l'Albo Pretorio.

Il responsabile del procedimento è l'Avv. Cristiano Rosini – Comandante della Polizia Locale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 7 agosto 1990 n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Trasmette la presente ordinanza:

Al Prefetto di Vicenza, affinché disponga le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
alla Questura di Vicenza;

al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza;
Al Comando Polizia Locale;
All'Albo Pretorio per la pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Achille Variati